



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 61/20 che ha determinato l'apertura di un percorso dedicato alle auto dirette all'ufficio delle Dogane ed aree limitrofe, nonché la predisposizione di un'area, presso l'ex piazzale ferroviario, dedicata all'incolonnamento dei mezzi pesanti diretti ai terminal contenitori;
- RITENUTO NECESSARIO** disciplinare le modalità di accesso e la destinazione funzionale dell'area del Piazzale ferroviario interessata dall'accumulo pre-ingresso ai suddetti Terminal;
- VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art .1

La porzione del piazzale ferroviario avente ingresso da via Muro del Ghiaccio ed uscita nei pressi della Agenzia delle Dogane, è riservata all'accumulo dei veicoli commerciali diretti ai Terminal contenitori, ordinariamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 13-20. Al di fuori di tali giorni/fasce orarie i terminal contenitori hanno facoltà di richiedere l'apertura di tale area di accumulo, mediante invio di email all'indirizzo security@porto.napoli.it

E' vietato l'accesso e la sosta di ogni altra tipologia di veicolo. E' fatto divieto inoltre di lasciare i veicoli in sosta privi di conducente.



I Terminal dovranno regolare l'afflusso/deflusso da detta area, al fine di prevenire il congestionamento della viabilità in ingresso alla propria area terminalistica.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione..

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

Napoli, li 09.11.2020

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro **SPIRITO**